

Pubblicato il 27/01/2021

N. 0 [REDACTED] REG.PROV.CAU.
N. 00 [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cesena, via Fantaguzzi 9;

contro

Ufficio Territoriale del Governo [REDACTED], Questore di [REDACTED], Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto N. P [REDACTED] /2020/ [REDACTED] del [REDACTED] 2020 di rigetto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 co. I D.L. 34/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo

[REDACTED], del Questore di [REDACTED] e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c. p. a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Paolo Amovilli, udito da remoto il difensore di parte ricorrente - come da verbale d'udienza - e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

Ritenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le ragioni cautelari allo stato prevalenti rispetto alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica alla base del provvedimento impugnato, attesa anche la sussistenza di sufficienti elementi di fondatezza del ricorso;

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia del provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del [REDACTED] 2021.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozi, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Paolo Amovilli

IL PRESIDENTE

Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO